

**Linee guida ex DL 17.3.2020 n. 18, art. 83.****SETTORE CIVILE**

Visto il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;

visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l'art. 83 che, nell'abrogare gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11 del D.L. 11/20, ne recepisce ed integra i contenuti;

visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando “per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”;

visto l'art. 83, comma 7, lett. d), del D.L. n. 18/2020, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare “linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”;

visto il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, il cui art. 36 ha prorogato sino all'11 maggio 2020 il periodo di sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali già disciplinato dall'art. 83, 2° comma, D.L. 18/2020;

visto il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, il cui art. 36 ha modificato alcuni dei termini presi in considerazione dall'art. 83 D.L. 18/2020;

vista la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modifiche del D.L. 18/2020, che ha in parte modificato il testo dell'art. 83 contenuto in tale decreto legge;

visto il Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28, che ha apportato ulteriori modifiche al testo dell'art. 83 del D.L.18/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

preso atto che con delibera del 26 marzo 2020 (prot. P. 5102/20 del 27/3/2020) il CSM ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 invitando i dirigenti a favorire la stipula di protocolli con i Consigli dell'Ordine degli avvocati e le camere penali locali si da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo;

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L.11/20, il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Microsoft Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

considerato che l'eccezionale situazione d'emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo in queste ore impone la condivisione di misure organizzative, anche processuali, altrettanto eccezionali e idonee a salvaguardare la salute di tutti i soggetti che partecipano al processo, ma che la natura derogatoria delle soluzioni che si intendono in tal modo adottare rispetto ai fondamentali principi, anche costituzionali, regolanti il processo, impone di rimarcare che la disciplina del presente protocollo deve considerarsi assolutamente temporanea ed in nessun modo invocabile quale precedente sintomatico di un qualche, neppure implicito consenso dei sottoscrittori del presente protocollo al futuro consolidarsi di prassi di segno analogo;

preso atto che le modalità organizzative indicate nell'art. 83, 7° comma, DL 18/2020 devono essere adottate nella prospettiva di assicurare le finalità di cui al pregresso comma 6, e quindi *"Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie... al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone"*, che induce ad eliminare o ridurre nella maggior misura possibile la celebrazione delle udienze secondo il rito ordinario;

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con la già ricordata delibera adottata nella seduta del 26.3.2020, ha evidenziato:

- *"...che l'esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali, ha trovato risposta, sin dall'inizio dell'emergenza, nella indicazione contenuta nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2020 ("Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"), che ha, in particolare, al punto 3, indicato l'importanza del ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference)";*

- *“...che la predetta esigenza è posta a fondamento anche dell’art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020 laddove dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro”;*
- *“...tuttavia, che allo stato, risulta che il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall’ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili (ossia quelle indicate dal comma 3 cit.) nonché all’accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica”;*

rilevato che, con la medesima delibera, il Consiglio Superiore della Magistratura ha indicato con particolare riferimento al settore civile:

- *“di promuovere per le udienze civili che non possono essere differite ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020 e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, lo svolgimento mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f) dell’art. 83 cit., tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA”;*
- *“di promuovere, altresì, lo svolgimento delle udienze civili che non possono essere differite e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che si concludono con provvedimenti da adottarsi fuori udienza con le modalità di cui al comma 7, lett. h) dell’art. 83 cit. (udienze a c.d. trattazione scritta)”;*

ritenuto che, in tale contesto, il ricorso alla celebrazione di udienze “da remoto” ai sensi dell’art. 83, 7° comma, lett. f) appare rimedio da destinare, in aderenza alla stessa indicazione normativa, alle ipotesi di “udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione”, mentre per le “udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” è praticabile la celebrazione delle udienze in modo “cartolare” secondo art. 83, 7° comma, lett. h);

ritenuto che il criterio procedurale maggiormente confacente alla celebrazione dell’udienza ordinaria civile sia quello “cartolare” contemplato all’art. 83, 7° comma, lett. h), D.L. 18/2020, anche in considerazione del fatto che l’attuale formulazione dell’art. 83, 7° comma, lett. f) del citato D.L. contempla la necessità che l’udienza “da remoto” ivi prevista “deve in ogni caso avvenire con

la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario", ciò che appare allo stato suscettibile di condurre a severe difficoltà applicative in considerazione del fatto che: 1) l'utilizzo di Teams dall'ufficio, se effettuato da tutti i magistrati, in assenza di banda larga, comporterà seri rischi di blocco o rallentamento del collegamento; 2) moltissimi monitor (la maggior parte, in effetti) in dotazione agli uffici dei magistrati non dispongono di telecamere e non è presente in Tribunale un wi-fi suscettibile di utilizzo dai magistrati, sì che l'uso dei portatili personali (dotati di telecamere) non sarebbe comunque praticabile, mentre il ricorso da parte dei magistrati ai propri cellulari configurati come router wi-fi per consentire in tal modo l'utilizzo dei portatili genera notevoli problemi di utilizzo di Teams sui portatili stessi;

rilevato che la ridotta presenza di personale amministrativo in servizio presso l'Ufficio, articolata secondo la modalità dei presidi, comporterà necessariamente un certo rallentamento nelle procedura di apertura delle buste telematiche (da tenere in considerazione nella determinazione delle modalità di gestione dell'udienza, anche "cartolare", oltre che di tutti gli altri incumbenti implicanti l'intervento del personale amministrativo), in considerazione soprattutto dell'attuale diniego da parte del Ministero di consentire l'utilizzo "da remoto" degli applicativi informatici in dotazione (es. SICID, SIECIC), ciò che comporterà altresì la necessità di procedere a riorganizzazione dei singoli ruoli e rinvio delle cause che non risultano connotate da urgenza (per intrinseco contenuto o per risaleza nel tempo);

preso atto che non potrà comunque darsi corso alla trattazione dei procedimenti civili, pur fissati ad udienze allocate dopo il 12 maggio 2020, laddove tali procedimenti siano caratterizzati dalla pendenza di termini assoggettati a sospensione ex art. 83, 2° comma, DL 18/2020, salvi i casi in cui il ripristino del decorso di tali termini a far data dal 12 maggio 2020 si concluda prima della celebrazione dell'udienza (ed imponendosi altrimenti il rinvio delle cause);

preso ulteriormente atto che neppure potrà darsi corso alla trattazione anche dei procedimenti civili che, pur fissati ad udienze allocate dopo il 12 maggio 2020 e suscettibili di trattazione in base alle indicazioni contenute nel presente protocollo, risultino nondimeno calendarizzati ad una data di udienza cronologicamente non compatibile con il pieno dispiegarsi delle modalità indicate nel protocollo stesso (ad es., per non consentire il decorso dei termini contemplati in ipotesi di udienze da trattare in modo "cartolare" ex art. 83, 7° comma, lett. h) D.L. 18/2020);

ritenuto infine che, avendo le predette ipotesi a riferimento i casi di "udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione" e di

“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”, sia il modello procedurale della trattazione “da remoto” che quello “cartolare” non possono essere adottati per la trattazione delle udienze implicanti la presenza di soggetti diversi dalle parti e/o dei loro difensori e/o degli ausiliari del giudice e quindi, solo esemplificativamente, finalizzate all’assunzione di mezzi di prova;

Si adotta il seguente

**protocollo**

**1**

**CIVILE ORDINARIO**

per i procedimenti che non sono stati rinviati dal giudice, e che risultano quindi in trattazione nell’arco temporale considerato, il giudice indica la procedura adottata, stabilendo il ricorso alla trattazione con modalità “cartolare” o “da remoto” o, ove ritenuto assolutamente necessario, secondo le ordinarie modalità del codice di procedura civile, con provvedimento che sarà preventivamente e tempestivamente comunicato alle parti, con congruo anticipo rispetto all’udienza.

In particolare le udienze secondo tali modalità saranno celebrate nei seguenti termini.

**1.1**

**UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA**

**art. 83 lett. h D.L. 18/2020**

1) Il giudice dispone che l’udienza venga svolta secondo le modalità previste dall’art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente

differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “*trattazione scritta*”;

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, si potrà:

a) mantenere la data di udienza già fissata;

b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria;

c) fissare una data *ex novo*;

4) l’udienza comunque mantenuta o di nuova fissazione costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) i difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi “*note di trattazione scritta*” (o dicitura simile), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. note per udienza formalizzazione istanze istruttorie; note per udienza precisazione delle conclusioni; note per richiesta sospensione provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in altro atto già depositato (es. atto di citazione; comparsa di costituzione; memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c.; ricorso introduttivo; memorie di vario genere non altrimenti identificabili ed individuate con la data di redazione delle stesse e della data di deposito telematico);

7) si prevede in particolare che:

- le note telematiche predette devono essere depositate (per consentire sia la tempestiva apertura delle buste telematiche da parte della Cancelleria, sia un congruo contraddittorio tra le parti) utilizzando il Processo Civile Telematico e ciò:
  1. almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, ove il deposito avvenga a firma congiunta dei difensori delle parti;
  2. almeno 20 (venti) giorni prima dell'udienza, ove il deposito avvenga mediante atti delle singole difese, con ulteriore termine sino a 10 (dieci) giorni prima dell'udienza per il deposito di note contenenti osservazioni, dal contenuto necessariamente limitato alla proposizione di rilievi attinenti al contenuto delle note previamente depositate;

8) tale modello procedurale si intende in particolare adottato con riferimento a:

- prima udienza di trattazione, sia con riferimento alle cause ove le parti intendano presentare unicamente richiesta di concessione dei termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c., sia con riferimento a quelle in cui le parti intendano proporre istanze (anche in questo caso solo con valenza esemplificativa: richieste ex art. 648-649 c.p.c., sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, eccezioni d'incompetenza, chiamate in causa), o prendere posizione sul contenuto degli atti di controparte, anche mediante proposizione di eccezioni di varia natura;
- udienza successiva alla scadenza dei termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c., con la precisazione (in caso di note disgiunte) che:
  - i. la prima nota potrà contenere unicamente la valutazione del contenuto della terza memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c.;
  - ii. la seconda nota unicamente il contenuto della prima;
  - iii. ogni considerazione, allegazione ed argomentazione ulteriore rispetto a tale contenuto non sarà presa in considerazione dal giudicante;
- udienza di precisazione delle conclusioni, con la precisazione (in caso di note disgiunte) che:
  - i. la prima nota potrà avere ad oggetto unicamente la precisazione delle domande;
  - ii. la seconda nota potrà contenere unicamente la valutazione circa tale precisazione;
  - iii. ogni considerazione, allegazione ed argomentazione ulteriore rispetto a tale contenuto non sarà presa in considerazione dal giudicante;

- ogni altra ipotesi di udienza che non risulti connotata dall'esigenza di instaurare un contraddittorio diretto con le parti o con soggetti ulteriori rispetto ai difensori;

9) la medesima sequenza procedimentale sarà adottata con riferimento alla celebrazione di udienze con riti diversi da quello ordinario (lavoro, locazioni, famiglia, esecuzione forzata, volontaria giurisdizione, ecc.) nei limiti in cui sia dato ravvisare il presupposto da ultimo menzionato (ovvero che l'udienza stessa non risulti connotata dall'esigenza di instaurare un contraddittorio diretto con le parti o con soggetti ulteriori rispetto ai difensori);

10) tale modalità procedurale "cartolare", oltre che per la trattazione di udienze "che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti" (art. 83, 7° comma, lett. h), potrà essere utilizzata anche in riferimento ad "udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione" (83, 7° comma, lett. f), in luogo della modalità di celebrazione "da remoto", previa indicazione, negli atti di parte o in atto a firma congiunta, dell'espressa rinuncia delle parti a comparire all'udienza;

## 1.2

### UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

art. 83 lett. f) D.L. 18/2020

#### A

##### Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

1) Prima dell'udienza il giudice (in aderenza alla previsione ex art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 secondo cui "*Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento*") emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 5 (cinque) giorni salvo improrogabili e motivate ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti, alla loro casella di posta elettronica ordinaria, ed al pubblico ministero (se



prevista la partecipazione di quest'ultimo), con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso;

2) la celebrazione avverrà tramite l'applicativo Microsoft Teams;

3) Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;

4) I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail attraverso i quali dovranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato; il difensore dovrà sempre avvertire (prudenzialmente e preferibilmente per iscritto) il proprio assistito della possibilità di presenziare da remoto all'udienza e ottenuta la sua disponibilità, e l'indirizzo e-mail, comunicarli alla cancelleria per consentirne la partecipazione.

5) Il giudice avrà cura di fissare le udienze "*da remoto*" ad orari distinti e congruamente distanziati, onde consentire la trattazione di tali udienze in base ad un orario comprensivo anche dei tempi tecnici correlati al collegamento *on line*;

6) La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "*udienza da remoto*";

## B

### Svolgimento dell'udienza da remoto

In ossequio all'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 (secondo cui "*il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale*"), nel verbale di udienza il giudice:

1) prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

- 2) prende atto dell'espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati;
- 3) prende atto della dichiarazione della parte, che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore, che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- 4) adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento;
- 5) il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
- 6) ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "console d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;
- 7) la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in console, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della *chat* o di altro strumento di condivisione dei testi;
- 8) in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
- 9) al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
- 10) il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in console nel corso dell'udienza stessa;

11) se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

## 2

### RITI SPECIALI

Le modalità procedurali sopra descritte si intendono adottate in riferimento alla generale trattazione dei procedimenti civili, salva l'incompatibilità con riti specifici e le previsioni più dettagliatamente esposte di seguito.

#### 2.1

### **PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA**

1) Riguardo alle udienze presidenziali nei procedimenti in materia di famiglia ed in cui è necessaria la comparizione personale delle parti, ritenuta non proficua anche e soprattutto ai fini conciliativi la connessione da remoto, così come ritenuta incompatibile con la natura della fase la mera trattazione scritta, si propone quanto segue:

Il presidente assegnerà alle parti termini sfalsati per il deposito di note scritte, onde consentire il più ampio contraddittorio, all'esito delle quali, valuterà la ricorrenza di ragioni di urgenza nell'interesse della prole minore o di speciali altre situazioni coniugali che potrebbero profilarsi.

a) Qualora ne ritenga la ricorrenza, adotterà provvedimenti provvisori, rinviando a data successiva l'udienza presidenziale sia per la comparizione personale delle parti, sia per l'adozione dei provvedimenti provvisori conseguenti ex artt. 708 /2 c.p.c. e art. 4 /co. 8 L. Div. che, nel caso, potranno confermare, revocare o modificare il provvedimento urgente come sopra adottato.

- b) Qualora, invece, non ritenga la sussistenza di ragioni di urgenza rinvierà l'udienza presidenziale a data successiva, senza l'adozione di alcun provvedimento.
- 2) Riguardo ai procedimenti per separazione consensuale, divorzio congiunto e richieste di revisione congiunte delle condizioni di separazione e di divorzio, il Presidente assegnerà ai ricorrenti breve termine per il deposito di note in cui dovranno dichiarare di confermare la volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla partecipazione all'udienza, confermando tutte le condizioni di cui al ricorso e le conclusioni nel medesimo contenute. In tal caso, l'udienza verrà celebrata in assenza delle parti con adozione dei conseguenti provvedimenti. Nel caso in cui, invece, le parti non manifestino tale rinuncia nel termine assegnato, l'udienza verrà rinviata a data successiva al 30.06.2020
- 3) Nei procedimenti di cui al punto n. 1), qualora sia ravvisata l'urgenza di cui al punto a), se ritenuta necessaria una C.T.U. anche ai fini dell'adozione di provvedimenti provvisori nell'interesse dei figli minori, provvederà alla nomina del C.T.U. con formulazione del quesito, indicando al c.t.u. i termini per la trasmissione della relazione alle parti, i termini per le osservazioni alle parti e il successivo termine entro il quale il consulente dovrà depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse. Indicherà altresì il termine entro il quale le parti potranno far pervenire in cancelleria eventuali eccezioni sulla scelta del CTU e sui quesiti proposti nonché la nomina del c.t.p. con indirizzo email. Per il conferimento dell'incarico, da svolgersi in termine successivo a quello assegnato alle parti per le eventuali eccezioni o specifiche deduzioni, il Giudice potrà disporre che il CTU accetti l'incarico e presti giuramento mediante l'invio di pec con allegata dichiarazione accettazione e dichiarazione di cui all'art.193 c.p.c., assumendo l'incarico di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità al giudice. Nello stesso atto il CTU indicherà la data e il luogo di inizio delle operazioni peritali che avrà cura di comunicare personalmente alle parti all'indirizzo pec del difensore e ai c.t.p. nominati. Si potrà procedere allo svolgimento della CTU con modalità difforme da quella ordinaria sull'accordo delle parti o previa espressa autorizzazione dal Presidente.
- 4) Le modalità di cui al punto n.3) per il conferimento dell'incarico al C.T.U. potranno essere altresì utilizzate anche nei procedimenti in fase istruttoria, qualora ne sia ritenuta l'urgenza sempre nell'interesse dei figli minori.

## 2.2

### VOLONTARIA GIURISDIZIONE

1) Nei procedimenti di volontaria giurisdizione relativi all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, pur considerando la non obbligatorietà della comparizione personale delle parti ma tenuto conto dell'opportunità della medesima, si propone l'applicazione di quanto previsto per la fase presidenziale dei procedimenti di separazione e divorzio giudiziale nei punti da 1) a 4) di cui al pregresso paragrafo 2.1.

2) Analogamente per i procedimenti con i quali i genitori chiedono decreto di adozione o di revisione delle condizioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autonomi che siano nati fuori del matrimonio a condizioni concordate si potrà procedere con le modalità previste per le separazioni consensuali e i divorzi congiunti al punto 2 ) del paragrafo 2.1. che precede.

\*\*\*

3) Per quanto riguarda la trattazione delle cause di cui al pregresso paragrafo 2.1. in materia di famiglia e di tutela dei minori diverse da quelle sopra considerate:

- I procedimenti sospesi o rinviati in forza dei decreti legge e fissati in data successiva al 12 maggio 2020 saranno calendarizzati, quelli ove vi siano dei termini a ritroso da riassegnare ovvero da ridefinire i termini delle CTU in corso ovvero altre scadenze che non risultano legittimamente adempiute ( es. relazioni interlocutorie o di monitoraggio dei Servizi Sociali)
- Per le cause in fase di merito saranno adottate le linee guida generali con affidamento alla trattazione scritta di cui all'art. 83 co. 7 lettera h ) D.L. 18 e 23 /2020 della via prioritaria

\*\*\*

4) Per quanto riguardo i procedimenti per la nomina di amministratori di sostegno, tutori o curatori, rilevato che per tali materie si è in presenza di udienze di difficile conduzione in questo contesto, in quanto implicano la libera presenza delle parti private, personalmente (senza alcun ausilio nè rappresentanza da parte degli avvocati), si che qualunque ipotesi di indicazione di modelli standard di procedura urta contro la difficoltà di allestimento di contatti mediante canali istituzionali (come le notifiche via pec);

5) Per la volontaria giurisdizione, dunque, salvo sempre la possibilità delle parti di segnalare le esigenze indifferibili che impongono una trattazione senza ritardo dell'udienza (es. richiesta di sostituzione dell'amministratore, minori, etc) si procederà a rinvii sino ad una normalizzazione dell'attività (eventualmente con recupero di alcune udienze).

6) Si procederà *medio tempore*, comunque, con i giuramenti di amministrazioni e tutele, soprattutto per quelli provvisori (dotati ex se del carattere di urgenza), nei seguenti termini:

le udienze volte all'acquisizione dei giuramenti per l'assunzione degli incarichi di ADS o tutore saranno svolte secondo le presenti modalità:

- dalle 9.00 alle 14.30 ogni 30 minuti, udienza con le parti private, presenti personalmente in Tribunale e/o udienza con gli avvocati con modalità teams e sottoscrizione del verbale di udienza contenente il giuramento in modalità consolle anche ai fini della attestazione della regolare assunzione dell'incarico;
- l'avvocato che sia nominato Amministratore di Sostegno comunicherà alla mail della Cancelleria di VG la sua mail (NON PEC) e il suo recapito telefonico che potrà essere utilizzato dal Cancelliere per contattarlo in caso di urgenza e necessità in fase di attivazione dell'udienza da remoto
- In pratica, se chi è chiamato a giurare è un soggetto privato verrà tenuta udienza *de visu* scaglionata, mentre se si tratta di un avvocato verrà utilizzato Teams per una udienza online in cui questi presterà giuramento, che sarà attestato dal magistrato.

In merito alle istanze urgenti, anche relativamente alle nomine di ads provvisori, al fine di evitare la presentazione di richieste non accoglibili o superflue, con ricadute gravose anche sulla cancelleria, sarà consentito agli interessati rivolgersi al G.T. tramite posta elettronica, utilizzando gli indirizzi istituzionali dei due GG.OO.PP. delegati ossia [cristina.colombo@giustizia.it](mailto:cristina.colombo@giustizia.it) e [andrea.mattielli@giustizia.it](mailto:andrea.mattielli@giustizia.it), oltre che l'indirizzo e-mail previsto per le urgenze.



**PROCEDURE CONCORSUALI****A****MODALITÀ DI CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE PREFALLIMENTARI**

Le udienze prefallimentari saranno celebrate in modalità c.d. cartolare nel caso in cui entrambe le parti (istante e resistente), alla data di adozione del presente Protocollo, risultino costituite con un procuratore.

Più in particolare, nell'ambito dei provvedimenti con i quali il giudice relatore ricalendarizzerà i vari procedimenti, sarà attribuito all'istante un termine fino a 15 giorni per prendere posizione sulla costituzione del debitore (decorrente dal momento in cui gli verrà comunicato il decreto da parte della Cancelleria) e un successivo termine fino a 15 giorni a quest'ultimo per replicare (decorrente dal momento in cui la memoria dell'istante sarà scaricata dalla Cancelleria e comunicata alla controparte).

Le udienze prefallimentari saranno celebrate da remoto ai sensi dell'art. 83, comma 6, lett. f) del D.L. 18/2020 attraverso il software "Teams di Microsoft" nel caso in cui, alla data di adozione del presente Protocollo, il debitore non si sia costituito con un procuratore. In tal caso il procuratore dell'istante dovrà seguire le seguenti istruzioni:

1) il procuratore della parte dovrà comunicare, entro cinque giorni prima dell'udienza, con nota da depositarsi telematicamente in Cancelleria, l'indirizzo e-mail (NON PEC) al quale vorrà che venga recapitato l'invito a partecipare all'udienza da remoto, e l'indirizzo e-mail della parte, qualora la stessa intenda partecipare anche personalmente; dovrà altresì indicare nella predetta nota un recapito telefonico (meglio se cellulare) presso cui essere contattati, in caso di problemi di collegamento;

2) Con una decina di minuti di anticipo sull'orario di udienza, dovrà cliccare sul link inviato con debito anticipo alla casella di posta elettronica ordinaria;

3) Nel caso l'applicazione non sia installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata una schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

a) Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata; si badi che è disponibile la versione gratuita del software nel sito web <https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app>);

b) Selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (attenzione è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: Internet Explorer, Chrome, etc)

Se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;

4) Una volta fatta la scelta di cui al punto 3), il professionista potrà accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;

5) Cliccando su "Partecipa" il professionista viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale;

6) Prima dell'inizio del collegamento tutti i partecipanti devono munirsi di documento d'identità ovvero di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ordine di appartenenza da esibire alla videocamera per la loro corretta identificazione ed il regolare svolgimento dell'udienza.

All'udienza telematica potrà partecipare anche la parte personalmente, o collegata presso lo studio del difensore (fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale) o collegata anch'essa con Teams seguendo le indicazioni di cui sopra.

**Nel caso in cui il debitore si presenti/costituisca in udienza**, il giudice relatore chiederà all'istante se acconsente comunque alla celebrazione dell'udienza: 1) qualora il consenso venga dato, il giudice relatore procederà con la celebrazione dell'udienza, assicurando il pieno rispetto del contraddittorio; 2) se, invece, il consenso non viene dato, il giudice relatore rinvierà ad un'udienza che: a) si terrà secondo le modalità ordinarie se il debitore non si è costituito in udienza con difensore; b) si terrà secondo la modalità cartolare se il debitore si è costituito con difensore.

Brevi note organizzative relative alla celebrazione dell'udienza da remoto:

- È prevedibile che la celebrazione dell'udienza in modalità telematica implichi tempistiche più dilatate rispetto a quelle ordinarie, e di ciò sarà tenuto debito conto nell'ambito della complessiva ricalendarizzazione delle udienze.

- L'udienza da remoto, inoltre, può comportare problematiche di carattere squisitamente tecnico che potrebbero influire sull'effettiva instaurazione del contraddittorio (la quale rimane un presupposto fondamentale per la celebrazione dell'udienza). Premesso che tutti i partecipanti all'udienza dovrebbero, prima di accedere, premurarsi di verificare che la propria connessione sia stabile ed affidabile, nonché effettuare delle prove di collegamento con debito anticipo onde acquisire la dovuta familiarità con il software, il giudice si impegna a fare in modo che tali problematiche vengano risolte nei limiti in cui ciò sia nelle sue possibilità, anche utilizzando il contatto telefonico fornito previamente nella nota da depositarsi almeno cinque giorni prima dell'udienza. Qualora le problematiche dovessero risultare insormontabili, l'udienza verrà rinviata ad altra data,



preferibilmente a quella immediatamente successiva secondo le disposizioni tabellari. Resta inteso che non sarà consentito che le problematiche di connessione si trasformino in una surrettizia modalità per dilatare i tempi della giustizia a vantaggio esclusivo di una parte.

- Solo il magistrato ha nel proprio applicativo Teams la possibilità di aggiungere i partecipanti alla udienza o di escluderli; il magistrato sarà l'ultimo soggetto ad uscire dalla video conferenza; chiuderà pertanto il collegamento e curerà l'eliminazione del team di udienza, onde evitare eventuali ulteriori accessi non autorizzati e tutelare quindi la riservatezza di tutti i partecipanti.

## **B**

### **MODALITÀ DI CELEBRAZIONE DELLE VERIFICHE DEL PASSIVO**

Le udienze di verifica del passivo avranno luogo con le seguenti modalità.

Il giudice delegato fisserà le date di celebrazione delle udienze di verifica, dalle quali decorreranno (a ritroso) i termini di legge previsti dall'art. 95 l.f. Ciascun creditore potrà quindi formulare osservazioni entro cinque giorni prima della data udienza.

Qualora non fossero proposte osservazioni, l'udienza si celebrerà da remoto su *Teams* mediante collegamento esclusivamente con il curatore. Se, invece, saranno proposte osservazioni al progetto di stato passivo, non si terrà l'udienza originariamente fissata e il giudice delegato disporrà il contraddittorio secondo la modalità c.d. cartolare, assegnando un termine di 10 giorni al curatore per prendere posizione sulle osservazioni presentate (decorrente dalla data di comunicazione del decreto che disporrà l'udienza cartolare), con note che saranno depositate nel Sicic (o p.c.t.) e trasmesse via pec ai creditori interessati, e un successivo termine di 10 giorni ai creditori che hanno presentato osservazioni per replicare (decorrente dalla data di comunicazione delle note del curatore, che saranno trasmesse dalla Cancelleria), con note che saranno depositate nel Sicic (o p.c.t.) e trasmesse via pec al curatore. Il giudice delegato, a quel punto, deciderà su ciascuna domanda, dichiarando esecutivo lo stato passivo con decreto adottato fuori udienza.

Brevi note organizzative:

- Nel caso in cui l'udienza si celebrerà da remoto (e quindi se non verranno formulate osservazioni) il curatore si collegherà seguendo i passaggi descritti da 2 a 6 del paragrafo A.

- È prevedibile che la celebrazione dell'udienza in modalità telematica implichi tempistiche più dilatate rispetto a quelle ordinarie, e di ciò sarà tenuto debito conto nell'ambito della complessiva ricalendarizzazione delle udienze.

- Il giudice delegato si riserva la facoltà di ricalendarizzare in questa prima fase soltanto le verifiche nelle quali, prevedibilmente, le domande da esaminare non supereranno il numero di quindici.

## C

### APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

L'udienza di approvazione del rendiconto del curatore avrà luogo con le seguenti modalità.

Il giudice delegato fisserà le date di celebrazione delle udienze di approvazione, dalle quali decorrerà (a ritroso) il termine di legge previsto dall'art. 116 l.f. Ciascun creditore ed il fallito potranno quindi formulare osservazioni/contestazioni entro cinque giorni prima della data udienza.

Qualora non fossero proposte osservazioni, l'udienza si celebrerà da remoto su *Teams* mediante collegamento esclusivamente con il curatore. Se, invece, saranno proposte osservazioni/contestazioni al progetto di stato passivo, non si terrà l'udienza originariamente fissata e il giudice delegato disporrà, a seconda delle peculiarità del caso, udienza con modalità c.d. cartolare o udienza con modalità tradizionale.

## D

### TUTTE LE ALTRE UDIENZE

Fatta accezione per l'adunanza dei creditori (la cui celebrazione non è prevista nel periodo di vigenza del presente Protocollo), tutte le altre udienze si terranno con modalità cartolare, secondo le modalità che saranno fissate, di volta in volta, dal giudice delegato nel decreto di fissazione o ricalendarizzazione dell'udienza.

## 2.4

### ESECUZIONE FORZATA

#### 2.4.1

##### **esecuzioni immobiliari**

Richiamate integralmente le premesse contenute nelle linee guida predisposte per il settore civile, si prevede che:

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà:

a) mantenere la data di udienza già fissata;

b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria;

c) fissare una data *ex novo*;

4) l'udienza comunque mantenuta o fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti da parte del giudice;

6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. note per udienza precisazione del credito; note per udienza osservazioni piano riparto; note per richiesta disposizione ulteriori esperimenti di vendita; note per richiesta fissazione udienza per approvazione riparto),

7) si prevede in particolare che:

le note telematiche predette devono essere depositate (per consentire sia la tempestiva apertura delle buste telematiche da parte della Cancelleria, sia un congruo contraddittorio tra le parti) utilizzando il Processo Civile Telematico e ciò:

almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, con ulteriore termine sino a 5 (cinque) giorni prima dell'udienza per il deposito di note contenenti osservazioni, dal contenuto necessariamente limitato alla proposizione di rilievi attinenti al contenuto delle note previamente depositate;

8) tale modello procedurale si intende in particolare adottato con riferimento alle udienze fissate per i seguenti incumbenti:

- verifica della delega;
- approvazione del riparto;
- conversione del pignoramento;
- distribuzione parziale semestrale nell'ambito della conversione del pignoramento;
- opposizioni

9) per quanto attiene le udienze fissate per l'approvazione dei piani di riparto, si precisa che con il provvedimento di cui al punto 1 sarà assegnato al professionista delegato termine di 20 giorni prima dell'udienza per il deposito in pct di nota sintetica nella quale dovrà dare atto: di avere comunicato il progetto di distribuzione al custode giudiziario e alle parti (nonché ai creditori iscritti non intervenuti); che è decorso il termine di 15 giorni (tenuto conto del periodo di sospensione dal 9 marzo al 11 maggio 2020) senza che siano state presentate eventuali osservazioni; oppure che le osservazioni sono state presentate e che si rende necessario un rinvio per rielaborare il progetto alla luce delle osservazioni o al contrario che ritiene di confermare il progetto già depositato in pct e trasmesso alle parti.

La comunicazione al debitore non costituito del provvedimento di cui al punto 1 avverrà nelle forme previste dall'art. 492 co. 2 c.p.c. (presso la cancelleria) oppure onerare il creditore procedente di notificare il provvedimento sempre presso la cancelleria ex 492 co. 2 c.p.c.;

Il problema si pone poiché il debitore non costituito potrebbe comparire anche all'udienza di approvazione del riparto anche se non succede mai;

10) per quanto attiene le udienze fissate per la verifica della delega si precisa che con il provvedimento di cui al punto 1 sarà assegnato al professionista delegato termine di 20 giorni prima dell'udienza per il deposito in pct di breve relazione nella quale sia indicato se tutti i lotti sono stati venduti, quanti sono i lotti invenduti, quanti esperimenti di vendita sono stati eseguiti e quale è il prezzo base dell'ultima asta espletata per ciascun lotto;

Si procederà al rinvio a data successiva all'1.9.2020, delle udienze di comparizione delle parti *ex art* 569, c.p.c. poiché aperte alla partecipazione personale del debitore non costituito nonché di soggetti diversi dalle parti del processo esecutivo e dai loro difensori (l'esperto stimatore, i comproprietari non eseguiti ed il custode giudiziario)

Per quanto attiene le udienze fissate per instaurare il contraddittorio sull'istanza del delegato o del custode o del perito o per altri incombenti il G.E. si riserva di verificare caso per caso l'opportunità di procedere alla trattazione con le modalità sopra indicate o con il rinvio, anche tenuto conto dell'anzianità della procedura ed in considerazione comunque del fatto che in alcuni casi non sarebbe possibile procedere secondo le modalità indicate, essendo necessaria la presenza di soggetti diversi dalle parti (ad esempio l'esperto stimatore).

#### 2.4.2.

##### **esecuzioni mobiliari**

Richiamate integralmente le premesse contenute nelle linee guida predisposte per il settore civile, si adotta di concerto il seguente protocollo:

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7° lett. h) del D.L. 18/2020 e ss. mod. con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "*trattazione scritta*";

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà:

a) mantenere la data di udienza già fissata;

b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria;

c) fissare una data *ex novo*;

4) l'udienza comunque mantenuta o fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto

provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti da parte del giudice;

6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. note per udienza di precisazione del credito e assegnazione; note per udienza di distribuzione),

7) si prevede in particolare che:

- le note telematiche predette devono essere depositate (per consentire sia la tempestiva apertura delle buste telematiche da parte della Cancelleria, sia un congruo contraddittorio tra le parti) utilizzando il Processo Civile Telematico e ciò:
- almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, con ulteriore termine sino a 5 (cinque) giorni prima dell'udienza per il deposito di note contenenti osservazioni, dal contenuto necessariamente limitato alla proposizione di rilievi attinenti al contenuto delle note previamente depositate;

8) tale modello procedurale si intende in particolare adottato con riferimento alle udienze fissate per i seguenti incumbenti:

- casi previsti dall'art. 485 cpc;
- conversione, riduzione, estensione/integrazione del pignoramento;
- udienza di cui all'art. 499 quinto comma cpc;
- udienze di cui all'art. 512 cpc;
- distribuzione parziale semestrale nell'ambito della conversione del pignoramento;
- opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo (fase sommaria);
- sospensioni su istanza di parte;
- estinzioni;

- udienze ex artt. 541 e 542 cpc;

- udienze ex art. 549 cpc;

- udienze ex artt. 552 e 553 cpc (presso terzi) solo nel caso in cui il debitore risulti costituito.

9) La comunicazione al debitore non costituito del provvedimento di cui al punto 1 avverrà nelle forme previste dall'art. 492 co. 2 c.p.c. (presso la cancelleria) oppure con onere al creditore precedente di notificare il provvedimento sempre presso la cancelleria ex 492 co. 2 c.p.c. (il problema si pone poiché il debitore non costituito potrebbe comparire anche a tali udienze, pur se trattasi di ipotesi di scarsa probabilità)

\*\*\*\*\*

10) Si procederà al rinvio a data successiva al 1.9.2020 delle udienze di comparizione delle parti ex art. 530 c.p.c., ex art. 612 cpc, ex art. 548 cpc (udienza di rinvio per la comparizione del terzo che non abbia reso la dichiarazione via pec o racc ar al creditore) poiché aperte alla partecipazione personale di soggetti diversi dalle parti del processo esecutivo e dai loro difensori (i terzi, gli ufficiali giudiziari, l'esperto stimatore, consulenti tecnici delle parti e del giudice).

\*\*\*\*\*

11) Per le espropriazioni mobiliari presso debitore, a far data dal 1.06.2020 (salvo ulteriori proroghe normative), riprenderanno con modalità asincrona gli esperimenti d'asta e l'IVG di Arezzo provvederà a darne comunicazione sui siti di pubblicità indicati negli avvisi di vendita, già utilizzati per la pubblicità e sul pvp. La normale attività di vendita riprenderà nel momento in cui sarà possibile far visionare i beni agli interessati, come da successiva comunicazione che ne verrà data.

12) A far data dal 1.09.2020 il ge provvederà sulle istanze di vendita depositate nel periodo di sospensione e su quelle successive.

\*\*\*\*\*

13) Per quanto attiene alle espropriazioni presso terzi, caratterizzate dall'elevatissimo numero di procedimenti e soggetti partecipanti,

- ipotesi a) a fronte della dichiarazione positiva del terzo e della mancata costituzione del debitore potrà procedersi mediante modalità "da remoto", ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), del D.L. n. 18/2020 e ss modifiche, dunque in videoconferenza e tramite il software Teams. In tali casi, in ogni fascicolo telematico verrà depositato il provvedimento contenente, da una parte, la fissazione della

data d'udienza ovvero la conferma di una data già fissata; dall'altra, le puntuali modalità operative di svolgimento della udienza da remoto. In caso di comparizione personale del debitore il Ge, presente in Tribunale, disporrà il rinvio alla prima udienza utile che si svolgerà alla presenza di tutte le parti.

- ipotesi b) rinvio di tutte le esecuzioni presso terzi in cui il debitore non sia costituito, a data successiva al 1.09.2020 con eccezione delle seguenti ipotesi, conformemente al dettato dell'art. 83 citato, comma terzo, lettera a: 1) crediti relativi ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti: in tal caso la dichiarazione d'urgenza, sollecitata con apposita motivata istanza di parte, sarà rimessa alla decisione del giudice. Per tali ipotesi si provvederà alla fissazione della udienza in presenza avendo cura di distanziare le singole esecuzioni onde evitare sovraffollamenti.

- ipotesi c) trattazione scritta, in considerazione del fatto che la comparizione del debitore esecutato in udienza non è obbligatoria e dunque l'udienza non "richiede" la sua presenza (come previsto dall'art. 83 citato, comma 7°, lettera h). D'altronde, se il debitore volesse presentare opposizione, nei termini e con le modalità di cui agli artt. 615 e ss cpc ovvero istanze al ge, potrebbe farlo solo munendosi dell'obbligatorio patrocinio di un difensore abilitato e con le modalità telematiche, rese obbligatorie per le esecuzioni sin dal 31 marzo 2015, dall'art.16 bis n. 2 del decreto legge n. 179/12 convertito con modifiche dalla legge n. 228/2012 e dall'art. 44 del dl n. 90/2014 convertito dalla legge n. 162/2014 e modificato dall'art. 18 n. 4 del dl n. 132/2014 e dalla relativa legge di conversione.

- ipotesi d) trattazione scritta, per i motivi di cui sopra. In caso di comparizione personale del debitore il Ge, presente in Tribunale, disporrà il rinvio alla prima udienza utile che si svolgerà alla presenza di tutte le parti.

\*\*\*\*\*

IN OGNI CASO, IN PRESENZA DI ACCORDO TRA LE PARTI COSTITUITE E DI APPOSITA ISTANZA, VI E' DISPONIBILITA' A TRATTARE ANTICIPATAMENTE OGNI TIPO DI PROCEDURA ESECUTIVA, A FAR DATA DAL 25 MAGGIO 2020, CON TEAMS O CON MODALITA' SCRITTA.



## 2.5

### LAVORO

Richiamato quanto già sopra espresso in termini generali relativamente al settore civile, si prevede che:

1) Le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori (udienze di discussione, prime comparizioni *ex art. 700 c.p.c.* e rito cd. Fornero, prime comparizioni in materia previdenziale, prima comparizione in materia lavoristica in cui le parti rinuncino concordemente alla comparizione delle parti e all'esperimento del tentativo di conciliazione in prima udienza), saranno svolte con scambio e deposito telematico di atti ai sensi della **lettera h del comma 7 art. 83** del decreto legge.

2) L'eventuale rinuncia (separata o congiunta) alla comparizione delle parti e all'esperimento del tentativo di conciliazione in prima udienza dovrà pervenire al giudice **entro 5 giorni liberi** dalla data dell'udienza già fissata.

A quel punto il giudice provvederà a ricalendarizzare la causa per la trattazione in forma scritta della medesima, fissandola a udienza successiva e concedendo alle parti i termini per lo scambio di note scritte.

Ove non sia possibile la ricalendarizzazione della causa per la trattazione in forma scritta, essendo esauriti gli spazi liberi nel ruolo delle udienze successive del periodo emergenziale, il giudice si limiterà a rinviare la causa per la trattazione nelle forme ordinarie a data successiva al 30 luglio p.v.

3) Per ciascuna udienza sarà trattato un numero non superiore a 10 procedimenti scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo, con rinvio a dopo il 30 luglio p.v. dei residui, eccezion fatta per l'udienza relativa alle ATPO assistenziali che prevede la celebrazione di un maggiore numero di procedimenti.

4) Per il settore lavoro, previdenza e assistenza, saranno trattati un numero massimo di 5 procedimenti in fase decisionale ed un numero massimo di 5 procedimenti fissati per la prima trattazione tra quelli che, per la natura degli incombeni da compiersi, non richiedono la presenza della parte personalmente, con rinvio a dopo il 30 luglio p.v. dei residui.

**5) Ove chiaramente si renda necessario ad assicurare la massima esplicazione del contraddittorio, nella trattazione cd. cartolare, il giudice provvede a concedere ulteriori termini per repliche.**



6) Nella medesima modalità della **lettera h del comma 7 art. 83** del decreto legge vengono trattati i procedimenti di ATPO, con previsione dell'accettazione del relativo incarico per iscritto da parte del CTU, mediante apposito modulo comunicato da questo giudicante.

3


### GIUDICI DI PACE

Per i procedimenti trattati avanti al Giudice di Pace, in assenza di una piattaforma telematica quale PCT, la celebrazione delle udienze potrà avvenire o nei termini indicati al seguente punto A) – sempre previa adozione da parte del Giudice di provvedimento dispositivo in tal senso tempestivamente comunicato alle parti – o, nei casi di assoluta necessità, con le ordinarie modalità previste dal codice di procedura civile, previa autorizzazione da parte del coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace. Si richiamano in quanto compatibili con il rito avanti al Giudice di Pace le previsioni sopra esposte in riferimento al giudizio civile ordinario.

Si prevede in particolare che:

- A) per le cause già instaurate e documentalmente istruite il GdP, se ritiene, invii alle parti prima dell'udienza, tramite cancelleria, con congruo preavviso un'ordinanza in cui comunica a queste se intendono prestare il consenso a che il giudice decida la causa allo stato degli atti, ed in caso affermativo inviare via fax, mail o pec alla cancelleria tale determinazione entro cinque giorni prima dell'udienza già fissata. Il giudice, in caso affermativo, ne prende atto precisando a verbale che le parti hanno acconsentito e procede con la camera di consiglio per la decisione. In caso di mancata autorizzazione espressa, nella medesima udienza il giudice prende atto e rinvia ad altra data, a decorrere dal mese di settembre.
- B) Stesso meccanismo sarà adottato per gli altri procedimenti civili già maturi per la decisione o comunque rinviati per la discussione, individuati dal giudice, laddove le parti autorizzino tale modalità procedurale riportandosi agli atti.
- C) nel caso di procedimenti in cui vi è la presenza personale della parte o vi sia ancora la possibilità di tale partecipazione si procederà a rinvio decorrere dal mese di settembre.

**Il presidente del Tribunale ff  
Dott. Giovanni Fruganti**



**Il Presidente del Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati  
Avv. Roberto De Fraja**

